

Assenze consentite per la validità dell'anno scolastico 2015/2016

(approvate dal collegio Docenti il 24/09/2015)

(approvate dal consiglio d'istituto in data 29/9/2015 con delibera n° 65)

Regolamento per la deroga al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

previsto dall'art. 14 , comma 7 del DPR 122/2009

**IL CONSIGLIO D' ISTITUTO SU DELIBERA CONFORME AL COLLEGIO DOCENTI, ADOTTA IL SEGUENTE
REGOLAMENTOSULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE**

Art. 1

Gli studenti secondo quanto previsto dallo “ Statuto delle studentesse e degli studenti “, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art .2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul registro elettronico e dal programma Argo sommate in automatico alla fine dell'anno.

Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà raffrontato all'orario complessivo annuale previsto per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 7 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il limite massimo delle ore di assenza è fissato per ogni classe e per ogni indirizzo seconda la seguente tabella:

| Indirizzo di studio | Numero ore settimanali | Numero ore annuali | Numero massimo ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'insegnamento della RC) | Numero massimo ore di assenza consentito (per chi NON si avvale dell'insegnamento della RC) |
|---------------------|------------------------|--------------------|---|---|
| Prime professionale | 33 | 1089 | 272 | 264 |
| 2^,3^,4^,5^ diurno | 32 | 1056 | 264 | 248 |
| Serale | 33 | 759 | | 190 |
| Carcere | 33 | 759 | | 190 |

Art.4

Sono computate come ore di assenze rispetto al numero delle ore giornaliere previste:

- Entrate in ritardo;
- Uscite in anticipo;
- Assenze per malattia;
- Assenze per motivi familiari;
- Astensione dalle lezioni per sciopero;
- Assenze alle assemblee d'istituto;
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- Non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari.
- Le assenze in seguito a provvedimenti disciplinari che prevedono la sospensione dall'attività didattica.

Art. 5

Non sono computate come ore di assenze, ma vanno rilevate dal docente in servizio come "FUORI CLASSE"

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi , progetti inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe, alternanza scuola –lavoro; ecc.);
- Partecipazione olimpiadi di informatica, di matematica ,concorsi letterari, certificazioni linguistiche;
- La partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza.

Art. 6

Per gli alunni che in ospedale o nei luoghi di cura seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla nostra scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.(art. 11 DPR 22/06/2009).

Art.7

Deroghe per la validità dell'anno.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le tipologie di assenze nel presente articolo, devono essere tempestivamente comunicate alla vicepresidenza, e nel caso in cui, per qualunque necessità, queste assenze si verificano in maniera non continuativa ma programmata, la vicepresidenza deve essere informata in anticipo e provvederà ad informare il coordinatore di classe.

Le certificazioni mediche devono contenere solo la prognosi.

Al di fuori delle seguenti deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio

finale. Il consiglio di classe valuterà nel merito con delibera motivata l'inclusione o l'esclusione dallo scrutinio finale e l'ammissione o la non ammissione all'esame di stato.

Le tipologie di assenze ammesse in deroga riguardano:

- Assenze per ricovero ospedaliero, o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal certificato del medico curante;
- Assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per gravi malattie documentati da certificato rilasciato dal medico curante che attesta la gravità della patologia indicando solo la prognosi e non la diagnosi per motivi di privacy;
- Per gli allievi del corso serale, in funzione alla peculiarità dei corsi che vedono coinvolti un notevole numero di studenti lavoratori, la possibilità di giustificare, con apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro dello studente-lavoratore, da valutare di volta in volta dal consiglio di classe, un ulteriore 25% di ore di assenza a causa di impedimenti derivanti dal tipo di lavoro svolto purchè vi sia stata possibilità di valutare lo studente con un congruo numero di prove;
- Per gli allievi della sezione carceraria, dato che spesso gli studenti sono assenti per processi o per motivi inerenti le attività interne all'istituto di detenzione, un ulteriore 25% di ore di assenze purchè vi sia stata possibilità di valutare lo studente con un congruo numero di prove;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo o che richiedano la partecipazione dell'alunno a specifiche festività che gli impediscono la frequenza scolastica, tali giorni di assenza vanno comunicati in anticipo in vicepresidenza e regolarmente giustificati al rientro.(cfr Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987);
- Partecipazioni ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Gravi motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, entro il secondo grado, rientro nei paesi d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).
- Eventuali esigenze particolari non derogabili e documentate.

Tutte le assenze sopra elencate, anche se sono conteggiate in deroga, **sono da rilevare**, a cura dell'insegnante della prima ora, **come assenze, sono da giustificare** e concorrono alla determinazione del monte ore di assenza.

Sarà poi il consiglio di classe a stabilire la validità dell'anno scolastico dell'alunno, tenuto conto della possibilità di valutare lo stesso con un congruo numero di prove come richiesto dal D.P.R. 122/2009.

Art.8

Entrate posticipate o uscite anticipate.

Ad ogni studente è consentito un numero di entrate posticipate pari a cinque per quadrimestre e un numero di uscite anticipate pari a tre per quadrimestre.

L'entrata in ritardo è consentita entro le ore 8:20.

Alle ore 8:20 il cancello verrà chiuso. Oltre le 8:20 l'alunno è ammesso in classe dal docente in cattedra al termine della prima ora di lezione. (8:30 per le classi il cui termine della prima ora coincide con tale ora; ore 9:00 per le classi il cui termine della prima ora coincide con tale ora; ore 9:30 per le classi il cui termine della prima ora coincide con le 9:30.)

Non sono consentiti ingressi oltre le 9:30 tranne che per i seguenti casi, eccezionali e documentati, con gli studenti minorenni accompagnati dai genitori:



- Analisi mediche;
- Donazioni di sangue;
- Terapie per gravi patologie
- Manifestazioni culturali che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- Eventuali esigenze particolari non derogabili e **documentate**.

Le uscite anticipate vengono **autorizzate dalla vicepresidenza al cambio dell'ora**.

Gli studenti minorenni possono essere prelevati da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, nel caso in cui lo studente venga prelevato da un parente maggiorenne tale accompagnatore deve essere munito di delega scritta da parte del genitore e deve consegnare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e di un documento del genitore delegante.

Art. 9

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

 Dirigente Scolastico
Maria José Mauro


firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993